

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 27 del 5.9.2011

PARERE DELL'A. U.L.S.S. N. 15 "ALTA PADOVANA" RILASCIATO IN DATA 04/05/2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 8 del 24.04.2021



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Capo III - Feretri

- Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 - Targhetta di riconoscimento



Capo IV - Trasporti funebri

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

Art. 13 - Trasporti funebri

Art. 14 - Orario dei trasporti

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

Art. 16 - Riti religiosi

Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale

Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti

Art. 23 - Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI

Capo I - Cimiteri

Art. 24 - Elenco cimiteri

Art. 25 - Disposizioni generali vigilanza

Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero

Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II - Inumazione e tumulazione

Art. 28 - Inumazione

Art. 29 - Cippo

Art. 30 - Tumulazione



Capo III - Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 31 - Esumazioni ordinarie
- Art. 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 33 - Esumazione straordinaria
- Art. 34 - Estumulazioni
- Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 36 - Raccolta delle ossa
- Art. 37 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare
- Art. 38 - Disponibilità dei materiali

Capo IV - Cremazione

- Art. 39 - Crematorio
- Art. 40 - Registro della cremazione
- Art. 41 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 42 - Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità della famiglia
- Art. 43 - Urne cinerarie
- Art. 44 - Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione
- Art. 45 - Consegna dell'urna cineraria
- Art. 46 - Dispersione delle ceneri
- Art. 47 - Interramento dell'urna cineraria



Capo V - Polizia dei cimiteri

Art. 48 - Orario

Art. 49 - Disciplina dell'ingresso

Art. 50 - Divieti speciali

Art. 51 - Riti funebri

Art. 52 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Art. 53 - Fiori e piante ornamentali

Art. 54 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 55 - Sepolture private

Art. 56 - Durata delle concessioni

Art. 57 - Modalità di concessione

Art. 58 - Uso delle sepolture private per famiglie e collettività

Art. 59 - Manutenzione

Art. 60 - Costruzione dell'opera - Termini

Capo II - Subentri, rinunce

Art. 61 - Subentri, divisione e rinuncia

Art. 62 - Rinuncia a concessione di loculi a tempo determinato di durata di 40 anni

Art. 63 - Rinuncia a concessione di loculi della durata di anni 99 e/o perpetua o di aree per sepolture private



Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

Art. 64 - Revoca

Art. 65 - Decadenza

Art. 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 67 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

Art. 68 - Accesso al cimitero

Art. 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

Art. 70 - Responsabilità – Recinzione aree – Materiali di scavo

Art. 71 - Introduzione e deposito materiali - Orario di lavoro

Art. 72 - Vigilanza

Art. 73 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II - Imprese pompe funebri

Art. 74 - Funzioni - Licenza

Art. 75 - Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

Art. 76 - Assegnazione gratuita di sepoltura salme, resti mortali e/o ceneri di caduti e cittadini



benemeriti

Art. 77 - Mappa

Art. 78 - Annotazioni in mappa

Art. 79 - Scadenario delle concessioni

Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali

Art. 80 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 81 - Responsabile del Servizio Cimiteriale

Art. 82 - Tariffe .- Esenzioni - Condizioni

Art. 83 - Norma finale e di rinvio

ELABORATI ALLEGATI:

- **n. 1: Lapide per loculi, ossari e tombe private;**
- **n. 2 : Tomba tipo per sepolture a terra.**



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed alle leggi regionali in materia ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A. U.L.S.S.



Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o Sanitaria;
 - d) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano deceduti nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - e) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - f) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto e);
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la dispersione delle ceneri;
 - i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - l) l'iscrizione nel registro cremazione.



3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.
4. I servizi di competenza dell'A. ULSS possono essere a pagamento secondo quanto previsto dal nomenclatore tariffario regionale o da specifici provvedimenti ULSS.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali competenti e nei cimiteri del capoluogo e di Borghetto, su supporto cartaceo ed eventualmente informatico, sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.

Capo II

Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito dei Cimiteri od utilizzando le idonee strutture presso l'A.ULSS territorialmente competente, previa convenzione con gli stessi.
2. Durante il periodo di osservazione, di cui all'art. 10 della L.R. 18/2010, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.



3. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
4. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
5. Per le salme di persone morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'art.2, comma 2, lett. G delle L.R. 18/2010, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'A. ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute.
6. Ai fini di consentire quanto previsto dal precedente comma, il medico che accerta tale circostanza deve dare tempestiva comunicazione all'A.ULSS e al Comune.
7. Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 18/2010.
8. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dal competente organismo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
9. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III

Feretri

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.



2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva, ricompresa nell'apposito elenco, o se il cadavere risulta portatore di radioattività si dovranno rispettare le disposizioni protettive ed i trattamenti previsti dall'A.ULSS territorialmente competente al fine di evitare possibili contaminazioni ambientali.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.
2. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
3. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione e una copia al Comune.
4. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 23 della L.R. 18/2010.

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, in particolare:
 - a) Per inumazione:
 - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;



- I feretri di salme estumulate ai sensi del successivo art. 34 potranno essere inumati anche se non rispondenti alle indicazioni sopra riportate, nel rispetto della Circolare del Ministero della Sanità del 31.7.1998, n. 10;
- b) Per tumulazione:
- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
- c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. 27, 28, 29 del D.P.R. n. 285/1990;
- d) Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;
- e) Cremazione:
- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), per trasporti entro i 100 Km dal Comune di decesso;
- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se la salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte di personale sanitario a ciò preposto dall' A.ULSS territorialmente competente il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm 0.660, secondo quanto disposto rispettivamente dagli artt. 39 e 40 della L.R. 18/2010.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticati nella parte superiore della cassa metallica tagli o fori di



opportune dimensioni al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego di un feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso, salvo successiva rivalsa nei confronti delle persone indicate dall'art. 433 del Codice Civile.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'Assistente Sociale dell'A.ULSS territorialmente competente, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, secondo le procedure e criteri fissati dal regolamento comunale per la concessione di contributi economici assistenziali alle persone in condizioni disagiate.
3. E' garantita, comunque, la fornitura gratuita del feretro per le salme di persone bisognose, senza fissa dimora, decedute nel territorio comunale.

Articolo 11 - Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.



Capo IV

Trasporti funebri

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, il prelievo della salma dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco che può autorizzare, se richiesta, anche una breve sosta presso l'abitazione del defunto.
4. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'A.ULSS territorialmente competente per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.
5. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto ed è esente dall'imposto di bollo.

Articolo 13 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.



2. Il recupero e il trasporto delle salme accidentate e il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.
3. Il Comune può imporre il pagamento di un diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 14 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco e con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente Regolamento ed i percorsi consentiti.

Articolo 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.
2. Spetta all'A.ULSS territorialmente competente quando previsto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 18/2010, dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, che è eseguito dall'Impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro con personale appositamente formato.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di servizio di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della L.R. 18/2010 e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.



Articolo 16 - Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 17 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio od assimilati, ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica, il Sindaco su proposta dell'A.ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze pubbliche.



Articolo 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 3.11.2000, N. 396; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è allegata la certificazione dell'A.ULSS territorialmente competente previsto dall'art. 7, comma 1 della L.R. 18/2010 e copia del verbale di cui all'art. 8, comma 3 del presente Regolamento.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 18 del presente regolamento.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.



Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto e nulla osta a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla L.R. n. 18/2010, art. 26.

Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla L.R. n. 18, art. 26.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.



4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni devono essere trattati secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43.

Articolo 23 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.



TITOLO II

CIMITERI

Capo I

Cimiteri

Articolo 24 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - a) SAN MARTINO DI LUPARI - CAPOLUOGO
 - b) BORGHETTO - FRAZIONE

Articolo 25 - Disposizioni generali vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e delle eventuali norme regionali.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.



5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti ad altre categorie.

Articolo 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i nati nel Comune, ma residenti in altro, che desiderino essere inumati o tumulati in quello di origine;
 - d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
 - f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;



- g) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori Comune.
2. Il Sindaco può autorizzare, su richiesta motivata e dopo attenta valutazione, nel rispetto dei sottoindicati criteri di massima, la sepoltura delle salme, i resti mortali e le ceneri di:
- persone che abbiano avuto durante la vita la residenza nel Comune per almeno dieci anni;
 - delle persone il cui coniuge e i cui parenti in linea retta di 1° grado (i genitori e i figli) ed in linea collaterale di 2° grado (i fratelli e le sorelle), siano state sepolte o abbiano la residenza nel Comune;
 - delle persone che, pur non essendo residenti nel Comune, appartengano a Parrocchie ricadenti nel territorio comunale;
 - delle persone che si siano distinte, dando lustro e prestigio al Comune, per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità o per particolari meriti.
3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune, in difetto di tale manifestazione vi possono provvedere gli eredi.
4. Nel cimitero della frazione di Borghetto sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dello stesso, le salme delle persone soprariportate che avevano o avevano avuto la propria residenza nel territorio di Borghetto. Qualora la ricettività residua non consenta di soddisfare le richieste pervenute, le stesse potranno trovare soddisfazione nel Cimitero Capoluogo.

Capo II

Inumazione e tumulazione

Articolo 28 – Inumazione



1. Le sepolture per inumazione nei campi comuni, della durata di 20 anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate gratuitamente con la sola applicazione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per l'operazione di inumazione. Sono esonerate dal pagamento della tariffa le persone di cui al precedente art. 10.
2. Sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
6. L'autorizzazione alla tumulazione ed inumazione viene rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune.

Articolo 29 – Cippo o lapide

1. Ogni fossa nei campi comuni, al momento dell'inumazione, viene contraddistinta da un cippo provvisorio, realizzato secondo gli standards consueti esistenti depositati presso l'Ufficio cimiteriale del Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.



2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, il Comune autorizza, dopo un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi, la realizzazione, in sostituzione del cippo provvisorio, di una lapide entro le seguenti dimensioni (V. elaborato tipo, allegato n. 2):
 - m. 1,70 in lunghezza, m. 0,60 in larghezza e m. 0,08 di spessore del profilo;
 - m. 0,15 profilo fuori terra;
 - m. 0,90 max fuori terra l'altezza della lapide;
 - m. 0,56 in larghezza, m. 0,67 max in altezza (misura modificabile in diminuzione) e m. 0,08 di spessore della lastra verticale (misura modificabile fino ad una larghezza massima uguale alla larghezza del piedistallo).
4. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 30 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, tombe di famiglia od ossari - costruite dal Comune o dai privati con l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285/1990.



4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Capo III

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 31 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 20 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo stabilito dal punto 2) della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 20 anni dall'inumazione e sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 36.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, punto 2).

Articolo 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.



2. Annualmente il Responsabile del Servizio cimiteriale curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere al cimitero con congruo anticipo.

Articolo 33 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il personale sanitario dell'A. ULSS territorialmente competente a ciò preposto, dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A. ULSS competente.
5. E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità e per il personale addetto al servizio, presenziare alle esumazioni straordinarie.
6. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Articolo 34 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.



2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 40 anni.
3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore ai 40 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione, alle condizioni stabilite dall'art. 88 del D.P.R. n. 285/1990.
6. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto in ogni cimitero.
7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
8. I resti mortali, completamente mineralizzati, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare ad ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi saranno collocati nell'ossario comune.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.
10. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di cimiteriale, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
11. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.



12. In caso di estumulazione straordinaria è prevista una comunicazione alla A. ULSS di competenza e la possibilità di chiedere alla stessa un parere igienico-sanitario.

Articolo 35 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto. Sono esonerate dal pagamento le persone di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa, nonché dei diritti sanitari dell'A. ULSS nei casi previsti. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704 e successiva modificazione, trasmettendo al Cancelliere la fattura relativa alle operazioni svolte e comprensiva dei costi del personale.

Articolo 36 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare ad ossario, loculi o tombe di famiglia.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto oltre che sulla lapide di chiusura.

Articolo 37 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare



1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni devono essere trattati come previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 254 del 15.7.2003.
2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione.
3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Economato del Comune.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizi Cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 38 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, di averne titolo entro trenta giorni dopo le operazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose



che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Capo IV

Cremazione

Articolo 39 - Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale di impianti di Comuni vicini attrezzati allo scopo.
2. Il Comune si fa carico della spesa di cremazione per le salme di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 40 – Registro della cremazione.

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dal responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.



4. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto.
5. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
6. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
7. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.
8. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.
9. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Articolo 41 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà



- di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) certificato, in carta libera, del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - d) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
2. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso dopo aver acquisito il certificato di cui al precedente comma.

Articolo 42 – Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità della famiglia.

1. L'irreperibilità della famiglia, ai fini dell'applicazione dell'art. 41, comma 2, della legge regionale Veneto n. 18/2010, è determinata dal responsabile del servizio competente, che dovrà prioritariamente interpellare il soggetto di cui all'art. 61 del presente regolamento. In difetto, il medesimo responsabile dovrà disporre ricerche anagrafiche presso i soggetti, affidando agli stessi l'onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune.
2. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.



Articolo 43 – Urne cinerarie

1. Dopo la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione o dispersione.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento. Afferisce alle competenze del Responsabile del Servizio Cimiteriale rilasciare l'autorizzazione alla sepoltura di urne cinerarie all'interno dell'ossario, in numero compatibile con le dimensioni dello stesso.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Articolo 44 – Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

1. Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione, si dispone quanto segue:
 - a) di affidare ai competenti uffici comunali e in particolare al responsabile del servizio o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. n. 18/2010, art. 49;
 - b) di stabilire che il Comune possa eventualmente procedere a controlli sulla collocazione



- delle ceneri e che vengano eseguiti controlli periodici a cura della Polizia Locale;
- c) che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno;
- d) di approvare la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
- presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;
 - verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi;
 - rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;
 - consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;
 - obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni.
- e) di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria sia corrisposta la tariffa stabilita con atto di Giunta Comunale.
2. L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso (oppure del Comune in cui verrà conservata l'urna, a seconda di quanto previsto nella normativa regionale, per gli affidatari residenti fuori regione).
3. L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.
4. Dalla richiesta dovranno risultare:
- a - le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
 - b - l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
 - c - l'impegno da parte dell'affidatario:
5. Il soggetto affidatario dell'urna cineraria è obbligato:



- a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
6. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
7. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.
8. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Articolo 45 – Consegna delle urne cinerarie

1. La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed alla legge regionale Veneto n. 18/2010.
2. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro depositato presso il Comune di cui all'articolo 48 della L.R. 18/2010 sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;



- c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria.
3. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
 4. La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria.

Articolo 46 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui questa dovrà avvenire, come pure in caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove questa verrà effettuata.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
3. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 della L.R. 18/2010, nei seguenti luoghi:
 - a) in natura a oltre 500 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;



- b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
- c) all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata. La dispersione nell'apposita area cimiteriale può essere eseguita unicamente dal personale cimiteriale e potrà avvenire mediante:
 - interrimento delle ceneri o di urna biodegradabile.
- 4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune, o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
- 5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
- 6. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
- 7. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

Articolo 47 – Interramento urna cineraria

- 1. E' consentito l'interramento dell'urna cineraria in un tumulo dato in concessione, purché già occupato da un familiare per il periodo di concessione dello stesso, compreso l'eventuale rinnovo.
- 2. E' fatto obbligo:
 - a. di prevedere che l'urna da interrare sia in materiale non biodegradabile;
 - b. di prevedere che detto interramento sia oggetto di concessione onerosa, secondo la tariffa stabilita con atto di Giunta Comunale.



Capo V

Polizia dei cimiteri

Articolo 48 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 49 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.



Articolo 50 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati, per comprovati motivi, dalla Polizia Locale;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - m) qualsiasi attività commerciale;
 - n) deporre sul pavimento, davanti a loculi od ossari, vasi di fiori, piante e lumini.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai presenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e,



quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 51 - Riti funebri

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio cimiteriale.

Articolo 52 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni può essere autorizzata la posa in opera di lapidi, croci, monumenti, ricordi, secondo le misure, e i materiali di cui all'art. 29 del presente Regolamento.
2. Le lampade votive, le decorazioni, le scritte e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi e delle tombe di famiglia non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Responsabile del servizio cimiteriale.
3. E' vietato sostituire la lapide dei loculi e delle tombe di famiglia avute in concessione dal Comune, se non per rottura o per altri gravi motivi e solo su autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana e devono essere improntate alla massima semplicità.
5. Sulle lapidi devono comunque essere riportati il cognome, nome, data di nascita e morte del defunto (vedi allegato n. 1).



Articolo 53 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 54 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio cimiteriale, su segnalazione degli operatori o dei cittadini, disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, materiali vari che non si addicano all'estetica del cimitero o che con il tempo, siano divenuti indecorosi o arrechino disturbo e danneggino altre sepolture.
3. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 38 in quanto applicabili.



TITOLO III CONCESSIONI

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 55 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal presente Regolamento, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree cimiteriali e i manufatti su di esse realizzati sono beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del codice civile. Il diritto d'uso su di essi è concesso con apposito provvedimento amministrativo e si intende sempre a tempo determinato ed è prestato in favore di soggetto individuato.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia a più posti)
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito dalla Giunta Comunale e alla sottoscrizione dell'atto della concessione.
6. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - La durata;
 - La/le persone o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - Le salme destinate ad esservi accolte;
 - Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.



Articolo 56 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - in 40 anni per le sepolture individuali in loculi ed ossari.
3. A richiesta degli interessati, da far pervenire al Comune entro il semestre antecedente la cessazione della concessione, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 s.m.i., è consentita una proroga per un ulteriore periodo di 10 anni per loculi ed ossari. Il pagamento delle relative tariffe di concessione verrà fissato dalla Giunta Comunale con proprio atto.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione.

Articolo 57 - Modalità di concessione

1. La concessione in uso delle sepolture individuali, sia essa antecedente o successiva al DPR 285/1990, è circoscritta alla sola salma per la quale viene richiesta la concessione, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Laddove nella concessione originaria non sia stato indicato il nome del de cuius, lo stesso va correlato alla prima salma ivi sepolta, così come risulta nei registri comunali. Dall'entrata in vigore del presente regolamento non è più consentita la riduzione in cenere della salma originaria finalizzata ad ospitare diverso feretro presso il medesimo loculo, in assenza di ulteriore atto di concessione. Qualora tale operazione cimiteriale sia stata precedentemente autorizzata, la stessa deve intendersi concessa per un periodo di anni 40 dal momento della sepoltura.
2. È ammessa la possibilità di ottenere, su richiesta e qualora ve ne sia la disponibilità, la concessione di n. 2 loculi, purché contigui, a favore dei coniugi all'atto del decesso di uno dei due.



3. È ammessa la possibilità ai familiari di defunti (coniuge superstite e/o figli) con una invalidità riconosciuta superiore al 66% o affetti da certificata difficoltà di deambulazione di ottenere, su richiesta e qualora ve ne sia la disponibilità, la concessione di loculi od ossari posti in file centrali, comunque accessibili senza il bisogno di utilizzare scale mobili o altri meccanismi similari.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in base ad apposito bando approvato dalla Giunta Comunale che stabilirà i criteri, le priorità e modalità per concorrere all'assegnazione.

Articolo 58 - Uso delle sepolture per famiglie e collettività

1. Il diritto d'uso delle sepolture private per famiglie e collettività è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o della collettività, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990, le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a – ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b – ad una o più famiglie;
 - nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro;
 - nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
3. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti, i fratelli e le sorelle e il coniuge del concessionario o dei concessionari;
 - gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e le sorelle e il coniuge delle persone parenti in via collaterale con il concessionario o con i concessionari, tenuto conto dello stipite comune indicato nell'apposito contratto di concessione.



4. Possono essere sepolte nella tomba di famiglia di cui alla suindicata lettera b), i fratelli e le sorelle dello stipite e le persone che, anche se non legate da parentela con i predetti aventi diritto, hanno convissuto con il nucleo familiare dei medesimi.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 59 - Manutenzione

1. La cura e la manutenzione delle tombe di famiglia, realizzate dai concessionari o dal Comune sono a carico dei concessionari medesimi.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Per le sepolture individuali in loculi ed ossari il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite od installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Articolo 60 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 55 del presente Regolamento, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal successivo art. 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 12



mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Capo II

Subentri, Rinunce

Articolo 61 – Subentri, divisione e rinuncia

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio cimiteriale comunale entro dodici mesi dalla data del decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato d'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone che hanno titolo ad assumere la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, fermo restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 58, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.



5. E' riconosciuta in capo ai concessionari la facoltà di:
 - a) formulare istanza al Comune finalizzata alla divisione dei posti o all'individuazione di separate quote della concessione stessa: in tal caso l'istanza deve essere sottoscritta in forma congiunta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure formulata separatamente da ciascuno degli stessi;
 - b) formulare istanza al Comune di rinuncia personale, o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura; in tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
6. Le richieste di cui al precedente comma 5 sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.
7. Ferma restando l'unicità del sepolcro, la divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esercizio del diritto d'uso in ordine alla medesima.



Articolo 62 - Rinuncia a concessione di loculi a tempo determinato di durata di 40 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 40 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata con delibera di Giunta Comunale, che terrà conto della somma occorrente per la rimessa a nuovo della lapide e del materiale necessario per il successivo utilizzo.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 63 – Rinuncia a concessione di loculi della durata di 99 anni, e/o perpetua o di aree per sepolture private

1. Al concessionario che intenda restituire al Comune il loculo di durata di 99 anni e/o perpetua, o l'area avuta in concessione, o permutarla con altro loculo o area del cimitero, sarà corrisposto dall'Amministrazione un equo indennizzo determinato con delibera di Giunta Comunale, che terrà conto della somma occorrente per la rimessa a nuovo della lapide e del materiale necessario per il successivo utilizzo.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Capo III

Revoca, Decadenza, Estinzione



Articolo 64 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 65 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - f) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 58;



- g) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d), e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune o, se diverso, il gestore del cimitero, non disponga, ai propri atti, dei nominativi ed indirizzi dei concessionari o aventi titolo, e questi non possano essere reperiti con idonee sommarie ricerche presso l'anagrafe della popolazione residente.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio cimiteriale.

Articolo 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposto, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente si procederà alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato rimanendo i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 67 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 56 senza che entro il termine suddetto sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine di concessione delle sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo



avvertimento agli interessati nelle forme di cui all'art. 32, comma 3 del presente Regolamento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.



TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Articolo 68 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi su domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale fatto salvo il caso di costruzione della propria tomba di famiglia.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione e per quelli che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla o restaurarla, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio cimiteriale



5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48, 49 e 50 del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle norme previste dallo strumento urbanistico vigente, osservate le prescrizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale, lapidi, ricordi, e similari.
8. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.
9. La sepoltura è consentita solo dopo aver ottenuto idoneo certificato di usabilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale.



Articolo 70 - Responsabilità – recinzione aree materiali di scavo

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 71 - Introduzione e deposito di materiali – Orario di lavoro

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. Per esigenze di servizio, o in altre circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....
4. E' vietato lavorare nei giorni festivi e nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre di ogni anno, salvo particolari esigenze debitamente autorizzate.



Articolo 72 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari o per la collettività.

Articolo 73 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche eventualmente mediante strumenti informatici, non permettendo che avvenga il seppellimento senza previa consegna dei documenti prescritti;
 - e) ad eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni nelle misure prescritte dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 285/1990, provvedere alla sepolture ed alle tumulazioni delle salme;
 - f) ad eseguire esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
 - g) a curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di proprietà comunale, la pulizia dei locali, dei portici, dei viali, degli spazi tra le tombe ed in genere di entrambi i cimiteri;
 - h) a provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.
 - i) a segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;



3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - d) trattenere per sé o per terzi oggetti rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

Capo II

Imprese pompe funebri

Articolo 74 - Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei privati, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici comunali e sanitari che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di almeno un'autofunebre e di una rimessa rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.



Articolo 75 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.



TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I Disposizioni varie

Articolo 76 - Assegnazione gratuita di sepoltura salme, resti mortali e/o ceneri di caduti e cittadini benemeriti.

1. All'interno del Cimitero principale del Comune è riservata apposita zona detta "Monumento ai Caduti" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, resti mortali e/o ceneri di salme di caduti in guerra e nella lotta di liberazione.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Articolo 77 - Mappa

1. Presso l'ufficio Servizi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.



3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 78 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 79 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio cimiteriale predispose entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.



Capo II

Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 80 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla entrata in vigore.
2. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
3. Salvo quanto previsto al precedente comma, il Regolamento di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 81 - Responsabile del servizio cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio cimiteriale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio cimiteriale su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 18 agosto, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio cimiteriale, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per



nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 82 – Tariffe – Esenzioni - Condizioni

1. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.
2. Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.
3. A norma dell'art. 1, comma 7 – bis della L. 27.12.1993, n. 392, la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione, di esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.
4. Ai fini della concessione della gratuità, le condizioni di indigenza e lo stato bisogno saranno certificati dall'Assistente sociale, dell'A. ULSS territorialmente competente.

Articolo 83 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).



2. Si fa inoltre rinvio alle norme regionali emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie, in particolare la L.R. n. 18 del 4.3.2010.



In applicazione del presente Regolamento di polizia mortuaria, nessuna opera, anche di minima entità può essere intrapresa nei Cimiteri ove manchi l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o del servizio Cimiteriale.


In particolare le disposizioni relative alle scritte ed abbellimenti che potranno essere effettuate sulle lapidi dei loculi, come da elaborato allegato, sono le seguenti:


- 1) il marmo delle lapide non deve essere occupato con scritte o abbellimenti per una fascia di cm. 3 lungo tutto il perimetro;
- 2) la fotografia del defunto deve essere collocata sul lato destro in alto per chi guarda e vede avere le seguenti dimensioni: ovale cm. 11 x 15;
- 3) il centro della foto deve distare cm. 25 dalla destra del bordo della lapide;
- 4) la lampada votiva deve essere collocata sotto la fotografia a cm. 12,5 dal bordo destro e non può superare le dimensioni di cm. 17 in altezza e cm. 15 in larghezza;
- 5) il vaso portafiori deve essere collocato sul lato sinistro in basso per chi guarda e non può superare le dimensioni di cm. 22 in altezza e cm. 10 in larghezza;
- 6) l'asse del vaso deve distare cm. 12,5 dal bordo laterale della lapide.

La lampada votiva ed il vaso portafiori devono essere fra loro indipendenti senza alcun materiale di collegamento.


Le scritte devono essere poste nella parte centrale della lapide, distare cm. 25 dal bordo laterale sinistro di rispetto, non oltrepassando la distanza di rispetto destra e sempre cm. 3 dagli altri due bordi e cm. 28 da sopra.

Tali scritte devono essere in carattere tipo "romano" in bronzo.







FRONTE



PIANTA





PROSPETTO